



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/09/2012

=====

ADDI' 18/09/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBREGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
SUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 454

Oggetto:

Proposta di legge statutaria regionale concernente: "Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)".

454 13 SET. 2012 *dm*

**OGGETTO:** Proposta di legge statutaria regionale concernente: "Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)".

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** della Presidente della Regione Lazio;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche, concernente "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale";

**VISTO** il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);

**CONSIDERATO** che, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) ed e) del D.L. 138/2011 occorre procedere alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e all'istituzione del Collegio dei revisori dei Conti;

**VISTO** il testo della proposta di legge statutaria regionale formulata dalla Direzione regionale "Attività della Presidenza" concernente: "Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)", che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la relazione della Presidente della Regione;

**CONSIDERATO** che l'Area "Affari giuridici e legislativi" ha attestato, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali della proposta di legge statutaria regionale di che trattasi;

all'unanimità

## DELIBERA

- 1) di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge statutaria regionale concernente "Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)", così come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatta in n. 6.. articoli e corredata di relazione illustrativa.

ALLEG. alla DELIB. N. 454 *ra*

DEL 18 SET 2012

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1  
(NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO)”



## Art. 1

*(Modifica all'articolo 19 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1)*

1. All'articolo 19 della legge statutaria 1/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione.”;

b) al comma 4 le parole: “di cui agli articoli 43 e 44” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 43, 43 bis e 44”.



*Illegible handwritten signature*  
*R*

## Art. 2

*(Modifica all'articolo 42 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1)*

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge statutaria 1/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente. I componenti della Giunta regionale possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio regionale, in numero non superiore alla metà, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.”.



**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 45 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1)*

1. All'articolo 45 della legge statutaria 1/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a dieci, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a sette.”;

b) al comma 6 le parole: “dell'articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 43, comma 2, dell'articolo 43 bis, comma 3, dell'articolo 44, comma 1”.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name followed by a large, sweeping flourish.

**Art. 4**

*(Sostituzione dell'articolo 70 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1)*

1. L'articolo 70 della legge statutaria 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 70

(Collegio regionale dei revisori dei conti)

1. Il Collegio regionale dei revisori dei conti è organo regionale indipendente, cui è affidata la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è composto da un presidente e due componenti, aventi i requisiti previsti dai principi contabili internazionali nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa statale vigente.

3. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali della Corte dei conti.

4. La legge regionale disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Collegio regionale dei revisori dei conti, in modo che sia garantita l'indipendenza e l'obiettività dell'attività di controllo.”



**Art. 5**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 42, comma 1, e 45, comma 1, della legge statutaria 1/2004, come modificate dalla presente legge, si applicano dalla prima legislatura successiva a quella in corso dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva la legge regionale prevista dall'articolo 70, comma 4, della legge statutaria 1/2004, come modificato dalla presente legge. Il Comitato regionale di controllo contabile rimane in carica fino alla data di costituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti.



**Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.



## *La Presidente della Regione Lazio*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge statutaria regionale introduce diverse modifiche allo Statuto regionale, approvato con legge statutaria n. 1/2004, necessarie per adeguare lo stesso Statuto ai nuovi principi, fissati nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.

Il decreto legge, all'articolo 14, ha individuato una serie di misure volte al contenimento dei cd "costi della politica", alcune delle quali, riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali e istituzione di un collegio dei revisori, costituiscono oggetto di disciplina statutaria. In particolare, al comma 1, lettera a), il d.l. detta criteri per la fissazione del numero dei consiglieri, individuando un tetto massimo in relazione a diverse fasce di popolazione. La Regione Lazio si situa nella fascia con popolazione fino a sei milioni di abitanti, cui spettano, dunque, non più di cinquanta consiglieri. Ugualmente alla lettera b) si è ancora il numero degli assessori a una percentuale del numero dei consiglieri regionali, disponendo che sia pari o inferiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale. Conseguentemente nel Lazio il numero massimo di assessori è pari a dieci. La lettera e) prevede poi l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, i cui componenti devono essere scelti mediante estrazione da un elenco regionale, dove possono essere iscritti solo revisori legali dotati di particolare professionalità, secondo criteri individuati dalla Corte dei Conti. Il collegio, novità importante, deve poi operare in raccordo con le sezioni regionali della Corte dei Conti.

Circa i tempi di queste riforme, le Regioni sono abbondantemente in ritardo. Difatti entrambe le riduzioni di consiglieri e assessori avrebbero dovuto essere adottate entro febbraio 2012, mentre il collegio dei revisori avrebbe dovuto essere istituito a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il ritardo è dovuto al fatto che la Regione Lazio, insieme ad altre Regioni, ha impugnato il menzionato articolo 14 del d.l. 138/2011 davanti alla Corte Costituzionale e si è dunque ritenuto opportuno attendere gli esiti del giudizio costituzionale. La decisione della Corte, sent. n. 198/2012, è stata depositata il 20 luglio 2012. In tale sentenza la Corte ha giudicato illegittima l'applicazione



## *La Presidente della Regione Lazio*

delle suddette norme alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome, mentre le ha ritenute pienamente legittime per le Regioni a Statuto ordinario. Conseguentemente è divenuto obbligo ineludibile, anche al fine di evitare l'applicazione di eventuali misure sanzionatorie, adeguare l'ordinamento regionale alla richiamata normativa statale.

L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 19 dello Statuto, riducendo il numero dei consiglieri regionali a cinquanta, invece dei settanta attuali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 42 dello Statuto, specificando che è possibile scegliere all'esterno i componenti della Giunta regionale in misura non superiore alla metà dei componenti stessi.

L'articolo 3 modifica l'articolo 45 dello Statuto, fissando il numero degli assessori a dieci e stabilendo che quelli dello stesso sesso non possono essere più di sette. A riguardo si è mantenuto lo stesso rapporto proporzionale attualmente vigente, difatti il numero massimo ora previsto è di sedici, mentre i componenti dello stesso sesso non possono essere superiori a undici.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 70 dello Statuto, istituendo il collegio regionale dei revisori dei conti. Il vigente articolo 70 disciplina il Comitato regionale di controllo contabile, che è organo interno al Consiglio regionale, composto da consiglieri regionali, le cui funzioni si sostanziano nel riferire al consiglio sul rispetto del bilancio e sulla completezza e adeguatezza della documentazione contabile. Tale organo, sia per la composizione che per le funzioni, non è conforme a quanto previsto dal decreto legge, che al contrario prefigura un organo indipendente dalle influenze politiche, composto da revisori legali dotati di una particolare professionalità, che vengono scelti con sorteggio da un apposito elenco regionale. Inoltre il collegio ha funzioni di vigilanza sulla gestione dell'ente ed opera in raccordo con la sezione regionale della Corte di conti. Pertanto il Comitato regionale di controllo contabile è stato sostituito con il Collegio dei revisori dei conti, la cui disciplina specifica è stata rinviata a una successiva legge regionale. Il nuovo articolo 70 fissa i principi per la nuova disciplina, qualificando il collegio come organo indipendente, fissando la durata in carica in tre anni, svincolandolo così dalla durata della legislatura e individuando requisiti rigorosi per la carica di revisore e cioè quelli previsti dai principi contabili internazionali e, in conformità alla normativa statale, quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza.



## *La Presidente della Regione Lazio*

L'articolo 5 prevede le disposizioni transitorie. Specificamente il comma 1, in conformità a quanto disposto dal d.l., prevede che le novità sugli organi politici siano efficaci dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del d.l. stesso, mentre il comma 2 prevede che il Consiglio regionale approvi la legge di disciplina del Collegio dei revisori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica statutaria e che fino ad allora permanga in carica il Comitato regionale di controllo contabile, onde evitare vuoti amministrativi.

Infine l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 77 dello Statuto e cioè dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale, a seguito della relativa promulgazione, che avviene, ai sensi dell'articolo 123 Cost., decorsi inutilmente i termini per la sottoposizione a referendum popolare.

Renata Polverini

